

# MERCI TRASPORTATE PER VIA TERRESTRE PER CONTO DEGLI AVENTI DIRITTO

NOTA TECNICA

Mod. 294 Ed. Gennaio 2016

Digital Agency

1.	PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO .....	3
2.	STRUTTURA DI POLIZZA .....	9
3.	NORMATIVA.....	11
3.1	DEFINIZIONI .....	12
3.2	CONDIZIONI GENERALI .....	13
3.3	CONDIZIONI PARTICOLARI.....	15
3.4	NORME IN CASO DI SINISTRO .....	27
4	TARIFFA E CALCOLO DEL PREMIO.....	31
5	REGOLE TECNICHE E OPERATIVE .....	31
	Testo libero .....	35
	Appendici .....	35
	Stampa .....	35
6	MODULO RACCOLTA DATI .....	35

## 1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Nell’ambito delle spedizioni non sempre i titolari di merci spedite sono organizzati per provvedere in proprio all’assicurazione e pertanto preferiscono delegare tale incombenza al vettore (se ingaggiato direttamente) o allo spedizioniere-vettore che, su richiesta del committente, stipula la polizza “Merci trasportate per via terrestre per conto degli aventi diritto”.

Il prodotto consente all’azienda di autotrasporti e/o spedizioniere-vettore di garantire l’intero valore delle merci, indipendentemente dai limiti di legge.

Rappresenta l’ampliamento dell’offerta assicurativa rami danni e può essere proposto in abbinamento alla polizza – 293 Responsabilità Civile del Vettore Stradale.

### Oggetto dell’assicurazione

E’ una polizza che copre i danni materiali e diretti che colpiscono le merci trasportate per via terrestre.

### Forme di copertura

Il prodotto prevede sei forme di copertura, strutturate come segue:

#### Forma di copertura A1

– **Forfettaria su targa:** la copertura delle merci è limitata ai trasporti effettuati con gli autoveicoli identificati in polizza. Nella forma di copertura A1, nell’apposita sezione della scheda di polizza, vengono riportate le targhe dei veicoli assicurati e per ogni veicolo viene inoltre evidenziato il relativo premio.

– **Abbonamento:** anche nella forma in abbonamento la copertura delle merci è limitata ai trasporti effettuati con gli autoveicoli identificati in polizza. Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci alle singole “spedizioni” segnalate di volta in volta e soggetto a regolazione periodica.

#### Forma di copertura A2

– **Fatturato noli:** la copertura delle merci è limitata ai trasporti effettuati con gli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato o di sua gestione, senza obbligo di identificarli in polizza.

Il premio per questa forma di garanzia è calcolato sul fatturato noli ed è soggetto a conguaglio a fine annualità

– **Abbonamento:** anche nella forma in abbonamento la copertura delle merci è limitata ai trasporti effettuati con gli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato o di sua gestione.

Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci delle singole “spedizioni” segnalate di volta in volta, e soggetto a regolazione periodica

#### Forma di copertura B

– **Fatturato noli:** la copertura delle merci è valida ai trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà o gestione dell’Assicurato che di terzi sub-vettori, senza obbligo di identificarli in polizza.

Il premio per questa forma di garanzia è calcolato sul fatturato noli ed è soggetto a conguaglio a fine annualità

– **Abbonamento:** anche nella forma in abbonamento la copertura delle merci è valida ai trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà o gestione dell’Assicurato che di terzi sub-vettori. Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci delle singole “spedizioni” segnalate di volta in volta e soggetto a regolazione periodica

### Caratteristiche del prodotto : Semplicità e flessibilità

Un prodotto semplice da gestire nella fase di assunzione del rischio attraverso la formulazione di un modulo raccolto dati che segue la logica di compilazione delle maschere di data entry nella piattaforma Digital Agency.

## **Caratteristiche del prodotto : Trasparenza**

Una delle caratteristiche del prodotto è quella di rendere trasparente e facilmente consultabile la polizza.

In quest’ottica è stata predisposta la scheda di polizza che riporta in sintesi, oltre ai dati numerici, tutti gli elementi atti a delimitare la copertura.

## **Normativa dinamica**

Nel prodotto risultano presenti solo le norme relative alle garanzie richieste e pertinenti. Ciò agevola la lettura e la comprensione del testo di polizza.

La normativa presenta caratteristiche che meritano di essere sottolineate nell’ottica di sviluppo del prodotto.

Sono previste una serie di **garanzie accessorie**:

- Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione, sgombero della sede stradale (fino a € 2.000,00 per sinistro e per anno).
- Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione dell’Assicurato.

Sono previste **norme particolari**:

- Dispensa dall’obbligo di far intervenire il perito per sinistri fino a € 1.500,00;
- Deroga alla “chiusa istruttoria” o “chiusa inchiesta”;
- Possibilità di recesso per sinistro per entrambe le Parti contraenti.

Sono previste diverse opzioni per poter adattare il prodotto alle esigenze del Cliente:

- Possibilità di estendere la copertura alla garanzia furto totale in seguito a sottrazione del veicolo, rapina, furto di colli interi, manomissione e smarrimento;
- Possibilità di estendere la copertura ai danni derivanti da variazione di temperatura (uso autocarri frigoriferi)
- Possibilità di estendere la copertura ai rischi di dispersione, colaggio e contaminazione delle merci per i trasporti effettuati a mezzo autocisterna;
- Possibilità di estendere la copertura ai rischi di scioperi e terrorismo;
- Possibilità di estendere la copertura ai rischi di furto, per carichi completi di: pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi, telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, Hi-Fi;
- Possibilità di inserire la garanzia per la sosta a terra per i magazzini di proprietà o in gestione dell’assicurato (forma di copertura B);
- Possibilità di inserire un ristorno premi per buon andamento.

## **Tariffa**

Il prodotto dispone di una tariffa strutturata, i criteri di costruzione del tasso/premio finale sono stati adeguati alle garanzie operanti.

## **Franchigie/Scoperti**

Il criterio di applicazione di franchigie e scoperti prevede che, in caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia sul medesimo sinistro, si applichi unicamente lo scoperto, con il minimo pari alla eventuale franchigia presente.

In tal modo, scoperto e franchigia applicabili non si sommano sul medesimo sinistro.

E’ stata prevista la possibilità di inserire una franchigia su tutti i danni con relativo sconto sul tasso.

A seconda delle garanzie richiamate vengono applicati i seguenti scoperti:

- **furto totale in seguito a sottrazione del veicolo, rapina, furto di colli interi, manomissione e smarrimento**

- scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 se conseguenti a furto delle merci, come previsto all'art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci", in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia, ovvero in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso laddove sia stato installato un antifurto al 2° o 3° livello della norma CEI 79/17, ovvero al 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.

- scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 se conseguenti a furto delle merci come previsto all'art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci", in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso laddove sia stato installato un antifurto al 1° livello della norma CEI 79/17, ovvero al 1° livello della norma CEI 79/51.

- scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 se conseguenti a furto delle merci come previsto all'art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci", qualora l'Assicurato abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore e non siano state osservate le condizioni di assicurabilità previste al comma "Sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" ovvero al comma "Sottrazione del veicolo con effrazione o scasso". (forma di copertura B)

- lo scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per danni conseguenti da rapina.

- scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 se conseguenti a furto di colli interi, smarrimento, mancata riconsegna e manomissione.

- **variazione di temperatura o deterioramento**

- scoperto del 15% con il minimo di euro 250,00 se conseguenti a perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo autoveicoli frigoriferi derivanti da variazione di temperatura o deterioramento non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, od incidente stradale di cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo.

- **Dispersione, colaggio e contaminazione**

- scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 se conseguenti a dispersione, colaggio o contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna.

- **Comunità degli Stati indipendenti (C.S.I)**

- scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 se riguardanti merci provenienti o destinate a Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.).

- **Sosta a terra (forma di copertura B)**

- scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00, se conseguenti a perdita o avaria derivanti da incendio e/o furto delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato.

- **Carichi completi**

Relativamente ai trasporti di carichi completi di:

- Pelli
- Pellicce
- Prodotti farmaceutici
- Tabacchi
- Telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, HI-FI

gli scoperti previsti per le garanzie di cui all'art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci" si intendono aumentati del 50%.

▪ **Tutti i danni**

- è stata prevista la possibilità di inserire lo scoperto del <%> con il minimo di euro <XX > su tutti i danni

**Somme assicurate**

Le somme assicurate sono stabilite nella forma a valore intero, ma l'applicazione della regola proporzionale avviene solo nel caso in cui il valore assicurabile risultasse superiore al 120% della somma assicurata.

La soluzione proposta garantisce un'opportuna flessibilità nella gestione del carico, nel rispetto peraltro del corretto criterio assuntivo.

**Eccezioni**

La polizza prevede la possibilità di garantire somme assicurate straordinarie e di addebitare per i suddetti trasporti un idoneo sovrappremio da regolare di volta in volta.

Tale possibilità permette di contenere i costi assicurativi applicando il tasso stabilito alle somme assicurate ordinarie e di gestire come eccezione l'assicurazione di eventuali somme assicurate straordinarie.

**Limiti territoriali**

La copertura è operante di default per i trasporti effettuati nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

E' prevista inoltre la copertura per i trasporti effettuati tra Paesi dell'Unione Europea, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

Sono possibili ulteriori estensioni ai Paesi della C.S.I. e ad altri Paesi, la cui quotazione è riservata alla direzione.

**Prevenzioni**

E' stata aggiornata la normativa in tema di antifurti sulla base di quanto attualmente previsto.

E' stata prevista la possibilità di adottare, per i trasporti di particolare valore, varie forme di prevenzione in linea con le tecnologie e le procedure attualmente disponibili (sistemi satellitari, uso di doppio autista, scorte).

**Premio /conguaglio**

**Forma A1**

- **Targhe:** Il premio viene determinato a forfait per ogni autocarro identificato.

- **Abbonamento:** Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci alle singole "spedizioni" segnalate di volta in volta.

Il premio di polizza in forma forfettaria anticipato e comunque acquisito dalla Società ed è soggetto a regolazione periodica.

**Forma A2**

- **Fatturato noli:** Il premio per questa forma di garanzia è calcolato sul fatturato noli ed è soggetto a conguaglio a fine annualità.

- **Abbonamento:** Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci alle singole "spedizioni" segnalate di volta in volta.

Il premio di polizza in forma forfettaria anticipato e comunque acquisito dalla Società ed è soggetto a regolazione periodica.

## **Forma B**

- **Fatturato noli:** Il premio per questa forma di garanzia è calcolato sul fatturato noli ed è soggetto a conguaglio a fine annualità.

- **Abbonamento:** Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci alle singole “spedizioni” segnalate di volta in volta.

Il premio di polizza in forma forfettaria anticipato e comunque acquisito dalla Società ed è soggetto a regolazione periodica.

E' inoltre previsto un premio a forfait per la garanzia relativa alla sosta a terra in magazzini i proprietà e per eventuali garanzie contenute nel testo libero.

Il conguaglio deve essere effettuato con presentazione di documentazione ufficiale a 90 gg dalla scadenza e pagamento entro 30 gg dalla presentazione del conteggio da parte della Società.

## **Ramo e Categorie**

Il ramo del prodotto è 73 e le categorie sono:

- Forma A1 Targa senza furto – categoria 193
- Forma A1 Targa con furto - categoria 194
- Forma A1 Abbonamento - categoria 190
- Forma A2 fatturato noli senza furto – categoria 195
- Forma A2 fatturato noli con furto - categoria 197
- Forma A2 Abbonamento - categoria 191
- Forma B fatturato noli senza furto - categoria 196
- Forma B fatturato noli con furto - categoria 198
- Forma B Abbonamento - categoria 192

## **Durata**

La polizza prevede il tacito rinnovo.

La garanzia inizia dalle ore “00” del giorno di decorrenza indicato in polizza e termina alle ore “24” del giorno di scadenza indicato in polizza.

## **Sinistri**

E' necessario dichiarare se sono avvenuti nel triennio precedente sinistri sullo stesso rischio.

## **Coassicurazione**

E' ammesso il ricorso alla coassicurazione, tenendo conto dell'elenco delle Compagnie benevise.

## **Indicizzazione**

Non è prevista l'indicizzazione.

## **Provvigioni**

Le provvigioni relative al prodotto sono quelle previste dal mandato.

## **Aliquote fiscali**

L'aliquota fiscale calcolata sul premio imponibile è del 12,50%.

## **Frazionamento del premio**

E' ammesso il frazionamento del premio annuo in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali, senza applicazione di alcuna addizionale.

## 2. STRUTTURA DI POLIZZA

La polizza “Merci trasportate per via terrestre per conto degli aventi diritto” è una polizza **monoramo**, presenta la seguente struttura costituita da una sola **sezione**.

	Merci trasportate per via terrestre per conto degli aventi diritto - Mod.294- Ed.01/2016.	Titolo contenuto in copertina
	Sezione Anagrafica Contraente	Riporta i dati anagrafici del contraente
	Durata	Decorrenza e scadenza del contratto. La durata del contratto non può essere inferiore a gg. 180 e superiore a 1 anno e 180 gg. <b>N.B. la garanzia inizia dalle ore 00 del giorno di decorrenza indicato in polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.</b>
	Attività esercitata	Possibilità di selezionare l'attività del contraente: - Vettore, - Spedizionario - Altro, se indicata Altro la polizza diventa Riservata Direzionale (RD)
	Conteggio del Premio	Dettaglio del conteggio del premio con indicazione del tasso imponibile in valore percentuale.
	Forme di copertura	Indicazione della forma di copertura, tra quelle previste Forma A1 (targhe - abbonamento) Forma A2 (fatturato noli - abbonamento) Forma B (fatturato noli - abbonamento)
	Fatturato Noli	Indicazione del fatturato noli se selezionate le forme di copertura A2 e B
	Oggetto dell'assicurazione	Indicazione delle merci assicurate
	Limiti Territoriali	Il prodotto prevede di default la copertura per i trasporti nazionali, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. E' possibile estendere la copertura ai paesi aderenti all'Unione Europea, Comunità degli Stati Indipendenti C.S.I, e altri paesi da specificare a testo libero
	Garanzie ed eventuali estensioni	Garanzie selezionabili:

	<p>selezionabili</p>	<p>Garanzia “Base”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estensione garanzia furto totale in seguito a sottrazione del veicolo, furto di colli interi, rapina, manomissione, smarrimento, ammanchi in genere.</li> <li>- Perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento</li> <li>- Estensione della garanzia ai rischi di dispersione, contaminazione e colaggio delle merci trasportate a mezzo autocisterne;</li> <li>- Estensione alla garanzia per rischi scioperi e terrorismo;</li> <li>- Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione dell’Assicurato (concedibile con la “Forma di copertura B”)</li> <li>- Estensione garanzia furto ai carichi completi di             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelli</li> <li>▪ Pellicce</li> <li>▪ Prodotti farmaceutici;</li> <li>▪ Tabacchi</li> <li>▪ Cellulari, computer, HIFI.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Somme assicurate</p>	<p>Indicazione delle somme somme assicurate ordinarie in base all’eventuale forma di copertura prescelta. Opzionale l’indicazione dell’eventuale somma straordinaria, in questo caso la polizza diventa RD</p>
	<p>Franchigie</p>	<p>Possibilità di selezionare una eventuale franchigia. Se selezionato “altra franchigia” la polizza diventa riservata Direzione (RD).</p>
	<p>Scoperti</p>	<p>Riporta gli scoperti eventualmente generati in base alle garanzie selezionate. Possibilità di selezionare una percentuale di scoperto o minimo di scoperto diverso da quanto proposto dal prodotto, in questo caso, la polizza diventa Riservata Direzione (RD)</p>

Condizioni di Assicurazione	Testo di polizza composto da: - Definizioni - Condizioni generali - Condizioni particolari - Norme in caso di sinistro - Patti speciali (se presenti)
Definizioni	Sono riportate le principali definizioni inerenti ai contenuti del contratto.
Patti Speciali - Clausole in bianco	Contenente le eventuali condizioni contrattuali concordate a testo libero
Condizioni Particolari	Contenente le norme specifiche relative al prodotto : - Clausola Broker, - Proroga termine pagamento del premio.
Riparto di coassicurazione	Possibilità di variare la quota Allianz e di inserire eventuali compagnie Coassicuratrici.
Dichiarazioni del Contraente	Riporta le dichiarazioni del Contraente inerenti a: - Attività esercitata; - Presenza di polizza RCV; - Presenza di precedenti sinistri; - Presenza coperture per i medesimi rischi; - Presenza di sub-appalto.
Sottoscrizioni	Modello comune a tutti i prodotti.
Clausole vessatorie	Clausole che devono essere sottoscritte dal cliente.

### 3. NORMATIVA

La polizza prevede come documentazione pre-contrattuale, le condizioni di assicurazione da consegnare al Cliente, per tutte le forme di copertura previste, ai fini del Regolamento Ivass N° 35.

Il prodotto presenta una normativa dinamica prevedendo solo le norme relative alle garanzie richieste e pertinenti, ciò agevola la lettura e la comprensione del testo di polizza.

**A solo titolo esemplificativo** vengono riportate qui di seguito le Condizioni di Assicurazioni (forma di copertura B – Fatturato noli), generalmente presenti nel prodotto:

#### Sommario

1. DEFINIZIONI
2. CONDIZIONI GENERALI
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
4. NORME IN CASO DI SINISTRO

### 3.1 DEFINIZIONI

<b>Apparecchio antifurto:</b> meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo;
<b>Assicurato:</b> soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Assicurazione:</b> impegno della Società;
<b>Autoarticolato:</b> complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
<b>Autocarro:</b> veicolo destinato al trasporto di cose;
<b>Autocisterna:</b> veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
<b>Autotreno:</b> complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
<b>Autoveicolo:</b> veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
<b>Autovettura:</b> veicolo destinato al trasporto di persone;
<b>Bisarca:</b> autocarro/autotreno/autoarticolato a due piani, specificatamente adibito al trasporto di autoveicoli
<b>Chiavi dell'antifurto:</b> tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
<b>Coassicurazione:</b> ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
<b>Contraente :</b> soggetto che contrae la polizza di assicurazione;
<b>Danno:</b> perdita o l'avaria o la spesa derivante dal sinistro;
<b>Delegataria:</b> qualifica attribuita, in caso di coassicurazione, alla Società che emette la polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici;
<b>Giurisdizione :</b> ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;
<b>Fatturato noli complessivo:</b> l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del “Registro fatture emesse” tenuto dal Contraente, I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Franchigia:</b> importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato;
<b>Importo indennizzabile:</b> somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro;
<b>Indennizzo:</b> somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro;
<b>Operazioni di carico:</b> operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso;
<b>Operazioni di scarico:</b> operazioni di sollevamento delle merci dal mezzo di trasporto per deporle a terra in prossimità del mezzo di trasporto stesso;
<b>Operazioni di trasbordo:</b> operazioni di trasferimento diretto delle merci tra due mezzi di trasporto;
<b>Polizza:</b> documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b> corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza;
<b>Rimorchio:</b> veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo;
<b>Rischio:</b> probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>Ro/Ro:</b> nave traghetto "Roll On - Roll Off";
<b>Semirimorchio:</b> veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore;
<b>Scoperto:</b> Parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;
<b>Sinistro:</b> evento futuro ed incerto atto a produrre un danno;
<b>Società:</b> Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici;
<b>Trattore:</b> veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;

**Veicolo:** macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio);

**Vettore:** soggetto legalmente riconosciuto che assume l’incarico di effettuare il trasporto di cose.

## **3.2 CONDIZIONI GENERALI**

### **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE**

I premi, e le relative imposte, devono essere pagati presso la Direzione della Società o la sede dell’agenzia alla quale è assegnata la polizza.

I premi sono dovuti per intero, ancorché ne sia stata convenuta la loro rateazione.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata dello stesso, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente non paga quanto a lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalla mezzanotte del 15 ° giorno successivo a quello della scadenza prevista per il pagamento e viene riattivata dalla mezzanotte del giorno in cui il pagamento, è stato effettuato, fatto comunque salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

L’assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il pagamento del premio o della prima rata di premio.

### **PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO**

Il periodo di validità del presente contratto, subordinata all’avvenuto pagamento del premio:

- ha inizio a decorrere dalle ore 00 del << >>, in base a quanto previsto dall’Art. “Durata dell’assicurazione”;
  - ha termine per tutte le merci la cui assicurazione abbia avuto inizio prima della mezzanotte del << >> in base a quanto previsto dall’Art. “Durata dell’assicurazione”;
- ovvero
- ha termine in base a quanto previsto dall’Art. “Durata dell’assicurazione” per tutte le merci la cui assicurazione abbia avuto inizio prima della data di effetto del recesso dal contratto (nel caso una delle Parti abbia notificato all’altra il recesso con le modalità previste dall’Art. “Recesso dal contratto”).

### **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

### **DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell’art. 1897.

## **TACITA PROROGA DEL CONTRATTO**

In mancanza di disdetta, da presentarsi da una delle Parti non meno di trenta giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si riterrà tacitamente rinnovato per una altra annualità e così successivamente.

In caso di disdetta la Società ha comunque il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati.

## **RECESSO DAL CONTRATTO**

Dopo ogni denuncia di sinistro regolarmente denunciato, e fino al novantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone avviso all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della lettera raccomandata.

Qualora una delle Parti receda dal contratto, il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di copia della documentazione prevista all'Art. “Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio”, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Sulla scorta di tale documentazione la Società provvederà a calcolare il premio complessivamente dovuto e, eventualmente, a predisporre apposita appendice d'addebito per il premio di conguaglio che dovrà essere regolato entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione dell'appendice.

In caso di recesso del contratto da parte della Società, la stessa - entro i 30 giorni successivi a quello in cui il recesso ha avuto effetto - metterà a disposizione l'eventuale parte di premio imponibile relativo ai rischi non corsi.

La riscossione di eventuali premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, così come ogni altro atto della Società, non può essere interpretato come rinuncia della Società stessa ad avvalersi delle facoltà di recesso.

## **Recesso per garanzia trasporti da e per Paesi della C.S.I.**

Le Parti contraenti si riservano di disdire in qualsiasi momento la garanzia relativa ai trasporti da e per i Paesi della C.S.I con preavviso di 7 giorni; la disdetta avrà effetto dalla mezzanotte del sesto giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da farsi a mezzo telegramma, confermati da lettera raccomandata.

La garanzia pertanto rimarrà in vigore per tutti i trasporti iniziati prima della data di effetto della disdetta.

## **COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'agenzia a cui è assegnata la polizza.

Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.

## **MODIFICHE CONTRATTUALI**

Ogni modifica del contratto deve essere provata per iscritto.

## **IMPOSTE**

Le imposte che gravano sui premi di cui alla presente assicurazione sono a carico del Contraente

## **DISPOSIZIONI DI LEGGE E GIURISDIZIONE**

Per quanto previsto dal contratto, le Parti contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.

La Giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è quella ove ha sede la direzione della Società, ovvero quella ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

## **SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE (Adottata da Allianz)**

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

## **PATTI SPECIALI**

Gli eventuali Patti Speciali riportati nel presente contratto prevalgono, in caso di discordanza, su quant'altro previsto.

## **3.3 CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Rientrano nella presente assicurazione le merci indicate in polizza, per le quali il Contraente - nella sua qualità di spedizioniere, vettore o spedizioniere/vettore - abbia ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto sulle merci stesse.

### **MERCI ESCLUSE**

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- b) autoveicoli, oggetti d'arte;
- c) armi ed esplosivi, sangue ed emo-derivati.

Le esclusioni di cui alle lettere a) e b) potranno essere totalmente o parzialmente annullate con una elencazione nominativa in polizza delle merci assicurate.

### **MERCI NON ASSICURABILI**

Non sono in ogni caso assicurabili:

le merci trasportate da/per Paesi le cui legislazioni impongono che la copertura assicurativa venga prestata localmente;

le merci oggetto di sanzioni o restrizioni commerciali o embargo decretati dall'Onu, dall'UE o dal Regno Unito, quando destinate/provenienti a/da Paesi per i quali è stata decretata la sanzione o la restrizione commerciale o l'embargo.

## **VALIDITÀ TERRITORIALE**

La garanzia vale per i trasporti effettuati, entro i "limiti territoriali" indicati in polizza, conformemente alla normativa vigente per i trasporti in conto terzi eseguiti:

- a) direttamente dal Contraente;
- b) da altri vettori

ovvero per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni ferroviarie.

I mezzi lagunari e lacustri sono equiparati agli autocarri.

## **TRAVERSATE MARITTIME – TRATTE FERROVIARIE**

Fermi restando i "limiti territoriali" indicati in polizza sono comprese in copertura le tratte effettuate dall'autoveicolo su carri ferroviari, su chiatta fluviale ovvero a bordo di navi traghetto/Ro-Ro.

## **VALORE ASSICURABILE**

Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per le merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

## **SOMMA ASSICURATA PER CIASCUNA PARTITA**

La somma assicurata per ciascuna partita di merce è costituita dal valore assicurabile indicato all'art. "Valore assicurabile" salvo che nell'"ordine di assicurazione" sia indicato un minor valore nel qual caso tale minor valore costituisce la somma assicurata.

La somma complessivamente assicurata per una o più partite di merce caricate su un singolo autocarro, trattore, rimorchio, o semirimorchio, è limitato alla somma assicurata indicata nella "scheda di polizza".

In caso di presenza di una o più partite di merce su un unico convoglio ferroviario o nave traghetto, sempre a bordo del veicolo, ovvero in caso di sosta o giacenza in conformità all'art. "Durata dell'assicurazione" in una singola località o luogo di deposito, sia a bordo dell'autocarro che a terra, la somma complessivamente assicurata è limitata alla somma assicurata indicata nella "Scheda di polizza", fermi restando comunque i limiti indicati per ogni veicolo.

Se il valore assicurato indicato nell'"ordine di assicurazione" è inferiore al valore assicurabile indicato all'art. "Valore assicurabile", la Società risponde del danno nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile, in conformità all'art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella "Scheda di polizza"; qualora, in sede di liquidazione del danno, il valore assicurabile risultasse superiore al 120% delle somme assicurate, il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Tuttavia si conviene tra le Parti che durante le traversate marittime o per acque interne:

- a) in caso di avaria comune qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione;
- b) in caso di avaria comune il relativo contributo ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata;
- c) nel caso in cui, a seguito di un danno coperto dalla presente polizza, la traversata abbia termine in un luogo diverso da quello previsto, sono a carico della Società le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate.

Le somme assicurate costituiscono il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società.

Qualora più partite di merce siano coinvolte in un unico sinistro, l'indennizzo totale pari al "limite massimo di indennizzo" sarà ripartito fra i diversi assicurati in proporzione al danno indennizzabile per ciascuna partita.

### **AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E RELATIVO SOPRAPREMIO**

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per somme superiori a quelle ordinarie indicate in frontespizio e stabilite dall'Art. "Somma assicurata per ciascuna partita", il Contraente stesso potrà richiedere l'assicurazione per somme straordinarie, entro il limite di: Euro <            > per veicolo, notificando alla Società, a mezzo fax o telegramma o lettera raccomandata e preventivamente rispetto all'inizio dell'assicurazione:

- la data e l'ora di inizio del singolo rischio;
- il luogo di partenza e di arrivo;
- la descrizione della merce con imballaggio, numero dei colli, pesi;
- la somma da assicurare complessiva;
- gli estremi del mezzo di trasporto (targa dell'automezzo).

Il soprapremio dovuto per questo maggior impegno della Società è pari al <            % > LORDO dell'intera somma assicurata, notificata dal Contraente alla Società di volta in volta, e dovrà essere versato alla Società prima dell'inizio del rischio.

### **DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito - purché di proprietà o in gestione di terzi - prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo dall'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Nel caso di trasporti di merci deperibili da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi, l'assicurazione di dette merci inizia con l'avvio delle operazioni di carico a bordo dell'autoveicolo frigorifero e cessa ad avvenuto scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta dell'autoveicolo frigorifero – purché con le merci a bordo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo nella località finale del viaggio, sempreché l'apparato frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

### **Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione del Contraente**

Si intendono compresi in garanzia i danni derivanti da incendio e/o furto e/o rapina delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione del Contraente e ciò sino a concorrenza della somma indicata nella "Scheda di polizza".

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera in eccedenza rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dal Contraente, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida soltanto per la parte eccedente la prestazione complessivamente fornita da dette altre polizze.

L'eventuale prestazione complessivamente fornita da dette assicurazioni – ancorché non se ne abbia avuta notizia alla data di stipula di questo contratto – costituisce di fatto una franchigia contrattuale a tutti gli effetti.

### **Cessazione del viaggio (terrorismo)**

Preso atto che la polizza copre anche le perdite o i danni alle merci assicurate causati per terrorismo o per scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio e, in ogni caso, si intenderà cessata:

- al completamento delle operazioni di scarico delle merci nel magazzino o luogo di deposito del ricevitore/destinatario ovvero
- alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci nella località ove ha sede il magazzino o luogo di deposito del ricevitore/destinatario se, entro tale termine, le merci non sono state consegnate ovvero
- al completamento delle operazioni di scarico delle merci in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito del ricevitore/destinatario ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale che l'assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione

quale di tre casi si verifichi per primo.

### **SCOPERTI DI ASSICURAZIONE**

I danni e le perdite indennizzabili a termini di polizza, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella “Scheda di polizza”.

In tutti i casi lo scoperto non può essere inferiore al minimo indicato in polizza; detto minimo di scoperto è da applicarsi una sola volta qualora vi sia una pluralità di reclami per danni e/o perdite conseguenti ad un medesimo sinistro.

L'importo dello scoperto non potrà essere inferiore all'ammontare dell'eventuale franchigia prevista in polizza.

Lo scoperto non deve essere altrimenti coperto e deve restare obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla polizza.

### **FRANCHIGIE**

Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di polizza verrà dedotta una franchigia pari a quanto indicato nella “Scheda di polizza”.

### **NOTIFICA DEI RISCHI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il Contraente è esonerato dalla notifica dei singoli “ordini di assicurazione”. In tal caso l'esplicito addebito del premio di assicurazione nella fattura relativa al nolo per il trasporto è considerato prova sufficiente dell'ordine di assicurazione ricevuto. Il valore assicurato indicato nell' “ordine di assicurazione” dal cliente allo spedizioniere o vettore si intende come comunicato alla Società e si applicano gli articoli “Valore assicurabile” e “Somma assicurata per ciascuna partita” che precedono.

Il premio è convenzionalmente conteggiato applicando il tasso indicato in polizza al fatturato noli del Contraente.

Il tasso di premio stabilito tiene conto delle dichiarazioni rese dal Contraente, dell'oggetto dell'assicurazione, delle somme assicurate e d'ogni altro elemento utile che ha concorso all'apprezzamento del rischio nel suo complesso.

Per “Fatturato Noli complessivo” le Parti intendono l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del “Registro Fatture emesse”, I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Il premio complessivamente dovuto è composto dal “premio da anticiparsi in via provvisoria” all'inizio d'ogni periodo assicurativo e dal “premio di conguaglio”, che è da regolarsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.

Il “premio da anticiparsi in via provvisoria”, all’inizio d'ogni periodo assicurativo, viene calcolato applicando agli elementi variabili preventivati il tasso di premio pattuito, così come evidenziato in polizza. A tale premio vanno aggiunti gli eventuali premi non soggetti a conguaglio.

Di detti premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l’eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell’attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A..

Il “premio di conguaglio” viene calcolato applicando il tasso pattuito al fatturato risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di premio anticipato in via provvisoria in relazione ai parametri variabili preventivati dal Contraente

### **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E REGOLAZIONE DEL PREMIO DI CONGUAGLIO**

Entro i 90 giorni successivi al termine d'ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del “Registro Fatture emesse”, quale documentazione atta ad effettuare le operazioni di conguaglio del premio.

Nel caso in cui una della Parti receda dal contratto il Contraente è tenuto ad anticipare l’invio di detta documentazione, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 15 giorni successivi alla presentazione d'apposita appendice redatta dalla Società.

### **INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E/O DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI CONGUAGLIO**

Il mancato invio alla Società della documentazione citata all’articolo “Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio”, costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società stessa.

Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti detta documentazione, o non regola la differenza attiva dovuta alla Società, la Società ha diritto ad agire giudizialmente, per la differenza attiva dovuta, nonché a comunicare, con lettera raccomandata con preavviso di 30 gg, la risoluzione del contratto.

### **PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio minimo anticipato deve essere pagato all’atto della stipulazione dell’assicurazione ed alle successive scadenze convenute.

Il premio di conguaglio calcolato sulla base di quanto previsto all’art. “Notifica dei rischi e determinazione del premio”, devono essere pagati entro 15 giorni dalla data di ricezione dei conteggi da parte del Contraente.

Se il Contraente non paga il premio minimo anticipato o la prima rata dello stesso, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

### **RISCHI ASSICURATI**

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quanto previsto dall’art. “Esclusioni” che segue.

## **DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI**

### **Furto o sottrazione della merce in seguito ad un incidente stradale od altro evento accidentale**

La Società è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale od altro evento accidentale che non rientri nei successivi articoli e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

### **Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia**

La Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente comma, fatti salvi i casi in cui il Contraente affidi l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o d'altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri alzati e le portiere chiuse a chiave, ovvero
- b) che durante le fermate o soste in corso di viaggio gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, ovvero
- c) che gli autoveicoli sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

Qualora il Contraente abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste ai punti a), b), c) del presente comma.

In tal caso lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura indicata nella “Scheda di polizza”.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che il Contraente o l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

### **Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso**

La Società risponde del furto della merce in seguito a:

- a) sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sull'autocarro o sul trattore;
- b) sottrazione del solo semirimorchio, qualora agganciato al trattore, mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul trattore;
- c) sottrazione del solo semirimorchio, qualora sganciato dal trattore, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente comma, fatti salvi i casi in cui il Contraente affida l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- d) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto, certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto:

dalla direttiva 95/56/CE

ovvero

- al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17

ovvero

- dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;

e) che sul rimorchio o semirimorchio- quando sganciato dall'autocarro o dal trattore - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51; relativamente ai soli semirimorchi si intende comunque approvato dalla Società (al 2° livello della predetta norma) l'antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS;

f) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano alzati i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;

g) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi fornite in dotazione dal costruttore dell'antifurto stesso;

h) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto che la Società non è impegnata in caso di mancata constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società medesima.

Tuttavia qualora tale constatazione sia stata resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto dal presente articolo, la garanzia viene comunque prestata.

Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto:

- dalla direttiva 95/56/CE,

ovvero

- dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE

ovvero

- al 1° livello della norma CEI 79/17,

ovvero

- al 1° livello della norma CEI 79/51,

gli eventuali danni verranno regolati applicando lo scoperto indicato nella “scheda di polizza”.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera d) ed e) del presente articolo. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata rimane automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

*N.B.: per “chiavi” si intendono tutti i dispositivi d'inserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.*

Qualora il Contraente abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o autocarro o semirimorchio previsto ai punti a), b) e c) del presente comma, e ciò anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste ai punti d), e), f), g) e h) del presente comma.

In tal caso lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura indicata nella “Scheda di polizza”.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che il Contraente o l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

La Società non risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio qualora non ricorra uno dei casi indicati ai precedenti comma “Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia” e “Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso”.

### **Furto di singoli colli interi dall'autoveicoli, senza sottrazione dello stesso**

La Società è obbligata per il furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso. L'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso od il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità,

ovvero

b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi od in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità.

### **CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'**

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

#### **Trasporti da effettuarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari e relativi a carichi completi di:**

- pelli.
- pellicce.
- prodotti farmaceutici.
- tabacchi.
- Telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, Hi-Fi

#### **Obbligo di due autisti**

Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci di cui sopra devono viaggiare due autisti.

Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.

#### **Trasporti di merci deperibili da effettuarsi con autoveicoli frigoriferi**

Nel caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente, di merci deperibili da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi, la validità della garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle le seguenti condizioni essenziali:

- a) che il veicolo sia fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate, nonché di cella isoterma atta a mantenerla, sia sul mezzo vettore che a terra;
- b) che il Contraente faccia effettuare, da parte di un'officina specializzata e con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e del vano di carico. Il Contraente dovrà esibire, in caso di danno, la documentazione relativa alle ultime due revisioni effettuate;
- c) che il Contraente tenga obbligatoriamente a proprio carico lo scoperto previsto ed il relativo minimo indicati nella “scheda di polizza”.

#### **Trasporti effettuati da/a Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.)**

Nel caso in cui i trasporti vengano affidati a vettori, la garanzia sarà operante purché gli stessi abbiano in vigore una copertura assicurativa di responsabilità C.M.R. valida per lo stesso territorio di applicazione della presente copertura, stipulata con Compagnia avente stabilimento in uno dei Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Svizzera.

In caso di affidamento del trasporto avvenuto al di fuori del controllo del Contraente, a vettore la cui copertura assicurativa C.M.R. non sia valida per i Paesi interessati dal trasporto, o sia stata stipulata con Compagnia che non abbia stabilimento in uno dei Paesi sopra indicati, la garanzia sarà ugualmente operante, ma in tal caso gli eventuali danni verranno liquidati previa deduzione degli importi risarcibili da parte del vettore ai termini della Convenzione C.M.R. e, comunque, nella misura minima stabilita nella “scheda di polizza”.

**Merci di valore superiore ad Euro <<IMPORTO>> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

**Obbligo di due autisti**

Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci assicurate devono viaggiare due autisti. Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.

**Merci di valore superiore ad Euro <<IMPORTO>> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

**Obbligo di auto di scorta**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo personale - munito di telefono cellulare - che in caso di tentativo di rapina dovrà avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

**Merci di valore superiore ad Euro <<IMPORTO>> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

**Obbligo di scorta armata**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo Agenti delle Forze dell'ordine o personale di Istituti di Vigilanza Privata autorizzato.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

**Merci di valore superiore ad Euro <<IMPORTO>> da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

**Obbligo di sistema antirapina satellitare**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere dotato di sistema di protezione satellitare contro la rapina conforme alla norma CEI 79-28 e successive. Tale sistema dovrà prevedere il collegamento continuo tra l'autoveicolo e la centrale di telesorveglianza.

L'apparecchio periferico, che segnala la propria posizione alla centrale di telesorveglianza, dovrà essere posto sull'autoveicolo sia per segnalare la posizione che per dare l'allarme in caso di:

anomala o imprevista apertura dei portelloni di carico;

ritardi sulla tabella di marcia superiori a 60 (sessanta) minuti

scostamento dal percorso stabilito di almeno 50 (cinquanta) Km.

La rilevazione del complesso veicolare dovrà essere effettuata ciclicamente, almeno ogni 30 (trenta) minuti, per tutta la durata del trasporto.

In caso di allarme la centrale di telesorveglianza – oltre ad avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo – dovrà stampare immediatamente la registrazione degli eventi.

In caso di trasporto effettuato a mezzo di:

autocarro con rimorchio;

trattore con semirimorchio;

- container posizionato su rimorchio o semirimorchio;

i rimorchi, i semirimorchi e/o i containers posizionati sugli stessi devono restare agganciati all'autocarro o al trattore su cui è installato l'apparecchio periferico, sempreché lo stesso non operi in modo autonomo sul rimorchio e/o semirimorchio e/o container.

## ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- dolo o colpa grave dei dipendenti e preposti del Contraente, del subvettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti, ovvero d'ogni altro soggetto di cui il Contraente si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
- inidoneità del mezzo vettore, del container e simile per il trasporto e la protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento, nei trasporti a carico completo di: pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi, telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, Hi-Fi;
- errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni scritte circa la temperatura da mantenere in corso di viaggio;
- mancata o difettosa circolazione dell'aria imputabile ad errato stivaggio;
- mancata pre-refrigerazione della merce ove necessaria in base al tipo di derrata;
- mancata rispondenza della merce a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, transito, destinazione;
- perdita o avaria occorsa ad animali vivi dovute a parto o soffocamento e comunque non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;
- perdita o avaria di masserizie, salvo il caso di trasporto occasionale;
- ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- bagnamento se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte

Ai fini dei punti, I e III, che precedono, qualora il Contraente abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- d) atti di vandalismo di sabotaggio e simili atti dolosi;
- e) responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- f) perdita o avaria direttamente o indirettamente causata dall'uso o dall'impiego, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico;
- g) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
  - combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
  - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
  - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari

- quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
  - armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
- h) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro od a tumulti, od a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- i) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici.

### **TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO**

L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.

### **ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

### **RIVALSA VERSO IL VETTORE**

La Società ha il diritto di rivalersi verso il Vettore ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile per gli indennizzi pagati, anche se tale Vettore sia il Contraente della polizza.  
In nessun caso la presente polizza potrà valere come "Assicurazione della responsabilità del Vettore".

### **COASSICURAZIONE**

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Imprese assicuratrici in coassicurazione, ciascuna Impresa è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza o i certificati di assicurazione sono firmati dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

### **RECESSO LIMITATO AI RISCHI GUERRA E/O SCIOPERI**

Qualora in deroga alle lettere a), b), c), e le lettere h) ed i) se presenti dell'art. "Esclusioni" venissero coperti i rischi ivi indicati, la Società può recedere dal contratto limitatamente a tali rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Stati Uniti d'America, Paesi U.E. Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.) e Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società, il Contraente può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI PER TRAVERSATE MARITTIME O PER ACQUE INTERNE**

### **AVARIA COMUNE E SPESE DI SALVATAGGIO**

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

### **CLAUSOLA RISTORNO PREMI PER BUON ANDAMENTO**

Sei mesi dopo il termine di ogni scadenza assicurativa annuale e sempreché la presente polizza sia stata rinnovata per l'esercizio successivo con la stessa Società Delegataria, verrà fatto un bilancio portando:

all'attivo:

- a) - i premi dell'ultima annualità al netto delle imposte;
- b) - gli eventuali recuperi netti su sinistri introitati nel corso del medesimo periodo ed eventuali economie evidenziate in sede di liquidazione su danni riservati nel bilancio dell'annualità precedente;

al passivo:

- c) - i costi di acquisizione e di gestione pari al 30% dei premi stabiliti al punto a) dell'attivo;
- d) - i danni pagati e riservati, secondo la stima effettuata dagli Assicuratori, relativi a rischi i cui premi siano stati conteggiati al punto a);
- e) - i danni (pagati e riservati come sopra) relativi a premi di annualità precedenti venuti a conoscenza degli assicuratori dopo la compilazione del bilancio della scorsa annualità, le integrazioni rese necessarie sui sinistri riservati precedentemente;
- f) - l'eventuale riporto perdite del bilancio dell'annualità anteriore, determinato da danni relativi a non più di due esercizi precedenti.

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo verrà corrisposto al Contraente a titolo di ristorno premio per buon andamento il <<PERC>>% del saldo medesimo.

Nel caso che il saldo si presenti invece negativo, lo stesso verrà riportato a termini del punto f) nel bilancio dell'annualità successiva.

## **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. << Broker>>; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett. << Broker>>, la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Cliente prevarranno queste ultime.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

## **PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO**

A parziale deroga dell'Articolo "Pagamento del premio ed effetto dell' Assicurazione", il termine utile per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende elevato a < 30 > giorni.

## **3.4 NORME IN CASO DI SINISTRO**

### **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.

Per assolvere tali obblighi il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) comunicare alla Società, appena vengono a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento, con le modalità indicate all'art. "Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto e rapina" in caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'intervento della Società o del Perito da essa designato per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, deve essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.  
Qualora non sia possibile mettersi in contatto con la Società, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve richiedere l'intervento di un Commissario di Avaria o Perito qualificato o, all'estero, dell'Autorità consolare italiana oppure, in sua assenza, delle competenti autorità locali.  
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
- d) nel caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente, adempiere agli specifici obblighi di richiesta di intervento delle Autorità indicate all'art. "Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto e rapina";
- e) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- f) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- g) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;

- h) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- i) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Il Contraente è dispensato dagli adempimenti di cui al punto c) che precede:

in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente.

in caso di danno di importo preventivato inferiore ad euro 1.500,00;

### **OBBLIGHI SPECIFICI NEL CASO DI SINISTRI DA FURTO E RAPINA**

Nel caso di sinistro da furto o rapina, avvenuto durante i trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio, questi o chi per esso, in aggiunta a quanto indicato all'art. “Obblighi in caso di sinistro” deve presentare immediata denuncia all’Autorità competente.

Per i sinistri rientranti in garanzia ai sensi dell’art. “Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci”, tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell’avvenimento, deve indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell’autocarro o del trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all’identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell’autista o degli autisti dell’autoveicolo;
- l’esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia deve essere consegnata alla Società.

I sinistri rientranti in garanzia ai sensi dei suddetti artt. devono essere denunciati alla Società mediante telegramma, telefax o telefono immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall’avvenimento, salvo il caso di provata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo deve essere immediatamente chiesto l’intervento del Commissario d’Avaria o Perito o Agente della Società, affinché – prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità - sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell’eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui sopra la Società non è tenuta al pagamento dell’indennizzo. Se invece l’inosservanza è dipesa da colpa la Società ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società non è tenuta al pagamento dell’indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell’ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

### **OBBLIGHI IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE AL VEICOLO O ALL’IMPIANTO FRIGORIFERO**

Fermo restando quanto altro previsto all’art. “Obblighi in caso di sinistro”, nei trasporti effettuati direttamente dal Contraente, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all’impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l’insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, qualora il tempo necessario per la riparazione o la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l’insorgere o l’aggravarsi di un danno ovvero richiedere l’intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la parte restante del viaggio.

Tali provvedimenti dovranno essere adottati purché ragionevolmente convenienti e giustificati rispetto al presumibile danno.

In caso di danno, il Contraente dovrà fornire alla Società:

- la fattura e/o altra documentazione - emessa da un'officina specializzata - attestante le ultime due revisioni effettuate, gli interventi eseguiti ed i pezzi sostituiti in occasione del controllo e della manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e del vano di carico;
- il certificato sanitario/fitopatologico della merce al momento del carico (ove previsto).

## **DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

## **RICHIESTA DELL'INDENNIZZO**

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso il vettore o verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) indicare la data, il luogo e le circostanze del sinistro, consegnare la perizia o il certificato di avaria eventualmente rilasciato loro dal Perito o Commissario di Avaria o Autorità ai sensi del punto c) dell'art. “Obblighi in caso di sinistro” e consegnare le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità o dei verbali di intervento delle stesse se riguardanti il danno;
- b) consegnare i documenti di trasporto;
- c) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con il vettore o altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- d) consegnare, nel caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente, i documenti e le chiavi dell'apparecchio antifurto, come indicato all'art. “Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci”; nonché, nel caso di trasporti con autocarri frigoriferi, i documenti indicati all'art. “Obblighi in caso di guasto o rottura accidentale del veicolo o dell'impianto frigorifero”;
- e) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- f) consegnare l'originale della polizza stipulata per il singolo viaggio o del certificato di assicurazione, qualora emesso;
- g) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

## **LIMITE DELL'INDENNIZZO**

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità al punto c) dell'art. “Obblighi in caso di sinistro” e le spese per l'intervento delle Autorità indicate nello stesso punto.

Qualora la somma assicurata indicata nell'“ordine di assicurazione” di cui all'art. “Notifica dei rischi e determinazione del premio” risulti inferiore al valore assicurabile indicato all'art. “Valore assicurabile” il danno sarà risarcibile soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile, come indicato nel quarto comma dell'art. “Somma assicurata per ciascuna partita”.

Qualora invece l'indennizzo sia limitato per effetto del raggiungimento di una delle somme assicurate massime indicate in polizza, sarà applicata la “regola proporzionale” di cui all'art. 1907 del Codice Civile” nel caso in cui il valore assicurabile risultasse superiore al 120% delle somme assicurate. In tal caso il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Quanto sopra fatti salvi i casi previsti all'art. “Somma assicurata per ciascuna partita” relativamente alle traversate marittime o per acque interne.

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate, anche in eccedenza ai limiti massimi di indennizzo, nella proporzione in cui la somma assicurata massima sta al valore assicurabile complessivo delle merci caricate sul veicolo o carro ferroviario che ha subito il sinistro o delle merci presenti in un unico convoglio ferroviario o nave traghetto o singola località o luogo di deposito al momento del sinistro.

### **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

L'entità del danno liquidabile è calcolata in base agli artt. “Valore assicurabile” e “Determinazione del danno” ed entro i limiti dell'art. “Limite dell'indennizzo”.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e/o le franchigie convenuti.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'art. “Richiesta dell'indennizzo”.

L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza è pagato all'Assicurato.

L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che l'Assicurato ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.

### **SPESE DI RIMOZIONE, DISINFEZIONE, FUMIGAZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE, SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE**

La Società rimborsa all'Assicurato le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili, in seguito al verificarsi di un danno coperto dalla polizza, sino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e/o annualità assicurativa.

### **PRESENTAZIONE DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE (CERTIFICATO DI “CHIUSA ISTRUTTORIA” O DI “CHIUSA INCHIESTA”)**

Qualora in relazione ad un sinistro sia stata aperta un'inchiesta penale, l'avente diritto è tenuto a presentare alla Società il decreto di archiviazione (altrimenti detto “certificato di chiusa istruttoria” o di “chiusa inchiesta”), così come previsto dall'art. “Pagamento dell'indennizzo”.

Tuttavia la mancata presentazione del decreto di archiviazione non pregiudicherà la liquidazione degli importi indennizzabili a termini di polizza, impegnandosi l'avente diritto a presentare alla Società detto documento non appena messo a disposizione dall'Autorità giudiziaria.

Nel caso in cui la liquidazione di importi indennizzabili abbia luogo senza che il decreto di archiviazione sia stato presentato, l'avente diritto si impegna, sin d'ora, a rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato ove da tale atto o dall'eventuale sentenza penale definitiva dovesse risultare:

- un motivo di decadenza della garanzia;

ovvero

- che la Società non avrebbe avuto alcun obbligo all'indennizzo del danno.

### **Eventuali Patti Speciali a Testo Libero**

#### 4 TARIFFA E CALCOLO DEL PREMIO

La struttura tariffaria del prodotto prevede la determinazione di un tasso o premio complessivo, sulla base della forma di copertura selezionata, dato dalla somma dei tassi/premi parziali, calcolati sulle base delle garanzie richiamate.

#### 5 REGOLE TECNICHE E OPERATIVE

Scelta del Prodotto Trasporti	Possibilità di selezionare il prodotto –Merci trasportate per conto degli aventi diritto– da apposito elenco.
Sezione Anagrafica	Inserimento Contraente. Il contraente può essere sia una persona Fisica sia una persona giuridica. Non è prevista la Multicontraenza. Possibilità di cambiare contraenza (modifica).
Attività esercitata	Possibilità di selezionare una o più descrizioni di attività svolte dal Contraente; ▪ Vettore; ▪ Spedizioniere; ▪ Altro – Se selezionato Altro va specificata la descrizione dell’attività nell’apposito box.La polizza diventa Riservato Direzione (RD) La selezione è possibile in alternativa, non è possibile selezionare più attività contemporaneamente.
Forme di copertura	<p><b>Forma di copertura A1</b></p> <p>– <b>Forfettaria su targa:</b> la copertura delle merci è limitata ai trasporti effettuati con gli autoveicoli identificati in polizza. Nell’apposita sezione della scheda di polizza vengono riportate le targhe dei veicoli assicurati, e per ogni veicolo viene inoltre evidenziato il relativo premio.</p> <p>– <b>Abbonamento:</b> anche nella forma in abbonamento la copertura delle merci è limitata ai trasporti effettuati con gli autoveicoli identificati in polizza. Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci alle singole “spedizioni” segnalate di volta in volta, e soggetto a regolazione periodica.</p> <p><b>Forma di copertura A2</b></p> <p>– <b>Fatturato noli:</b> la copertura delle merci è limitata ai trasporti effettuati con gli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato o di sua gestione, senza obbligo di identificarli in polizza. Il premio per questa forma di garanzia è calcolato sul fatturato noli ed è soggetto a conguaglio a fine annualità.</p> <p>– <b>Abbonamento:</b> anche nella forma in abbonamento la copertura delle merci è limitata ai trasporti effettuati con gli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato o di sua gestione. Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci alle singole “spedizioni” segnalate di volta in volta, e soggetto a regolazione periodica.</p> <p><b>Forma di copertura B</b></p>

	<p>– <b>Fatturato noli:</b> la copertura delle merci è valida ai trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà o gestione dell’Assicurato che di terzi sub-vettori, senza obbligo di identificarli in polizza. Il premio per questa forma di garanzia è calcolato sul fatturato noli ed è soggetto a conguaglio a fine annualità.</p> <p>– <b>Abbonamento:</b> anche nella forma in abbonamento la copertura delle merci è valida ai trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà o gestione dell’Assicurato che di terzi sub-vettori. Il premio viene calcolato applicando i tassi stabiliti al valore delle merci alle singole “spedizioni” segnalate di volta in volta, e soggetto a regolazione periodica.</p>
Mezzi di trasporto utilizzati	<p>E’ obbligatorio indicare il tipo di mezzo di trasporto utilizzato. (Autocarro – Autocarro frigorifero –Autocisterna- Bisarca) I mezzi di trasporto utilizzati sottendono molte regole di compresenza, che dipendono dalla forma di copertura selezionata.</p> <p><b>“Forma di copertura A1 Targhe/Abbonamento”</b> – non prevista la selezione multipla dei mezzi di trasporto.</p> <p><b>Nel caso di selezione della Forma di copertura A1</b> è obbligatorio indicare ulteriori parametri dei mezzi di trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologia del mezzo di trasporto (Autotreno –Autocarro- Trattore- Rimorchio-Semirimorchio)</li> <li>- Targa dell’autoveicolo;</li> <li>- Portata utile, espressa in quintali;</li> <li>- Somma assicurata ordinaria;</li> <li>- Somma assicurata straordinaria, somma da inserire nei casi in cui il proponente avesse occasionalmente la necessità di ottenere garanzie per somme superiori, se indicato la polizza va in <b>Riservato Direzione –RD.</b></li> </ul> <p>Con mezzi di trasporto diversi per le quali non è prevista la selezione multipla si devono fare contratti separati</p> <p><b>Forma di copertura “A2” e “B” Fatturato Noli/Abbonamento</b> - è possibile selezionare mezzi di trasporto diversi, ma la polizza diventa Riservato Direzione (RD)</p> <p>La bisarca in tutte le forme di copertura deve essere selezionata da sola, e per il trasporto esclusivo di autoveicoli.</p>
Dichiarazioni: Presenza di altre Coperture Assicurative	Deve essere compilato in presenza di altre coperture assicurative sul medesimo rischio. Se selezionato “SI” la polizza diventa RD.
Dichiarazioni : Sinistri precedenti	Deve essere compilato in presenza di sinistri riconducibili alle garanzie prestate e costituisce dichiarazione del Contraente. Se selezionato “Si” la polizza diventa RD.
Dichiarazioni : Presenza di polizze annullate o disdette	Si/No
Dichiarazioni : Subappalto	Se selezionato si, la polizza va in Riservato Direzione (RD).
Dichiarazioni : Presenza di polizza RCV abbinata	Indicazione della polizza RCV, qualora presente
Tipologia di merci	Indicazione delle merci assicurate. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merci varie (default con autocarro – autoveicolo frigorifero- autocisterna)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporti esclusivi di Carburanti/lubrificanti,(selezionabile solo con autocisterne)</li> <li>- Autoveicoli (selezionabile solo con bisarca)</li> <li>- Altra tipologia di merci ( indicazione della merce a testo libero)</li> </ul> <p>L’inserimento di almeno <b>una tipologia di merci è obbligatoria.</b></p>
<p>Garanzie ed estensioni di garanzia</p>	<p>Garanzie selezionabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garanzia base;</li> <li>- Estensione garanzia furto totale in seguito a sottrazione del veicolo, furto di colli interi, rapina, manomissione, smarrimento, ammanchi in genere.</li> <li>- Perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento (Selezionabile solo se preselezionato autocarri frigoriferi e/o Autocisterne)</li> <li>- Dispersione, colaggio e contaminazione delle merci trasportate a mezzo autocisterna (Selezionabile solo se preselezionato Autocisterne)</li> <li>- Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione dell’assicurato (Selezionabile solo se preselezionata “forma di copertura B”)</li> <li>- Estensione alla garanzia furto per carichi completi di: Pelli – Pelliccie – Prodotti farmaceutici – tabacchi – telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, hifi. (Selezionabile solo se preselezionate: “Merci Varie” e in presenza della garanzia furto)</li> </ul>
<p>Somme assicurate Targhe e fatturato noli</p>	<p><b>Forma A1 - Targhe –</b></p> <p>Per ogni veicolo deve essere indicata la relativa targa, la portata utile (tranne che per i trattori stradali), la somma assicurata ordinaria e l’eventuale somma straordinaria che genera una deroga e comporta l’indicazione del relativo tasso da applicare di volta in volta.</p> <p>Per l’indicazione delle somme assicurate inserite per ogni veicolo vale la seguente regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la somma assicurata per ogni trattore si intende riferito al complesso veicolare costituito da trattore e semirimorchio. Nel caso sia indicato in polizza la somma assicurata in relazione ad un semirimorchio, questa si intende applicabile quando lo stesso risulti sganciato dal trattore.</li> <li>– la somma assicurata indicata per ogni autotreno si intende riferita al complesso veicolare costituito da autocarro (del quale viene indicata la targa) e rimorchio. Nel caso risulti indicato in polizza una somma assicurata in relazione ad un rimorchio, questa si intende applicabile quando lo stesso risulti sganciato dall’autocarro.</li> </ul> <p>- L’inserimento di una somma straordinaria, vale nei casi in cui il proponente abbia occasionalmente, la necessità di ottenere la garanzia per somma superiore superiore a quella ordinaria stabilita. Tale ipotesi comporta la segnalazione preventiva dei singoli rischi ed il pagamento di un sovrappremio da calcolarsi in percentuale sull’intera somma assicurata.</p> <p>Per ogni veicolo viene calcolato il relativo premio.</p> <p><b>Forma A2 e B - Fatturato noli</b> - viene indicata una unica somma ordinaria ed il fatturato noli da preventivare.</p>

	E' possibile indicare anche una somma straordinaria, che genera una deroga e comporta l'indicazione del relativo tasso da applicare di volta in volta.
Tasso di tariffa Tasso applicato	Possibilità di modificare il tasso proposto. Nel caso di riduzione dei tassi e/o premi proposti, la polizza diventa riservata direzione (RD).
Limiti territoriali	Il prodotto prevede i seguenti limiti territoriali: - Copertura per i trasporti nazionali, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino (di default); - Estensione ai Paesi aderenti all'Unione Europea, Principato di Monaco, Liechtenstein, Croazia, Norvegia, Svizzera; - Estensione ai paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI); Estensione ad "Altri" limiti territoriali. Se indicati la polizza va in Riservato Direzione (RD)
Premi minimi di polizza	<b>Forma A1 targhe</b> = Premio minimo imponibile € 200,00 per ogni automezzo e per polizza. <b>Forma A2 fatturato</b> = Premio minimo imponibile € 400,00 soggetto a conguaglio. <b>Forma B fatturato</b> = Premio minimo imponibile € 650,00 soggetto a conguaglio.
Misure di prevenzioni adottate	In presenza della garanzia furto, opzionalmente è possibile la selezione di misure di prevenzioni particolari con l'indicazione degli importi in euro (campi di input).
Franchigie	Possibilità di selezionare una eventuale franchigia tra quelle previste. L'inserimento della franchigia è opzionale. - Franchigia fissa, pari ad € 125 - € 250 - € 500 - € 750 - € 1000 per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto. - Altra franchigia, franchigia inserito a testo libero, se selezionato "altra franchigia" la polizza diventa RD.
Scoperti	Gli scoperti vengono richiamati in maniera dinamica quando in precedenza è selezionata la garanzia o validità territoriale. Possibilità di modificare la percentuale di scoperto e il minimo di scoperto. In questo caso la polizza diventa RD. In caso di contemporanea applicabilità di uno scoperto e di una franchigia gli stessi non si sommano, ma verrà applicato esclusivamente lo scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. L'inserimento dello scoperto su tutti i danni, annulla eventuali franchigie e scoperti precedentemente inseriti, in questo caso la polizza diventa RD.
Durate e Sconti	Possibilità di selezionare/modificare: ▪ decorrenza e la scadenza del contratto; ▪ coassicurazione - Possibilità di variare la quota Allianz e di inserire eventuali Compagnie Coassicuratrici; ▪ testo libero - Possibilità di inserire un testo libero, in questo caso la polizza diventa RD. Dettaglio premi – Possibilità di verifica del conteggio del premio;
Dati informativi: Clausola Broker	Se selezionato "Si" la polizza diventa Riservata Direzione (RD). E' obbligatorio inserire la denominazione sociale del Broker.
Dati informativi : Proroga termine pagamento del premio	E' possibile modificare i termini di pagamento del premio, in questo caso la polizza diventa Riservata Direzione- RD.

## **Testo libero**

E' prevista la possibilità di scrittura di testi liberi, secondo lo schema predisposto per la generalità dei prodotti agenziali.

Quando è presente del testo libero, il sistema richiede l'autorizzazione direzionale ex ante per l'emissione della polizza.

## **Appendici**

Su tutti i prodotti sono abilitate le:

- appendici di dichiarazione
- appendici di variazione.


## **Stampa**

E' possibile stampare l'intera polizza anche prima della protocollazione; in questo caso il documento stampato si presenterà come “preventivo”.


## **6 MODULO RACCOLTA DATI**

E' possibile attraverso la predisposizione di un “modulo raccolta dati” rendere agevole l'acquisizione delle informazioni presso il cliente, in modo da rendere efficace il processo assuntivo.


## SCHEMA MEZZI DI TRASPORTO STRADALI



**Autocarro**




**Rimorchio**




**Autotreno**  
**(Autocarro + Rimorchio)**



**Trattore**



**Semirimorchio**



**Autoarticolato**  
**(Trattore + Semirimorchio)**